

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 41
approvata il 9 febbraio 2011

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE AL PRG CONCERNENTE AREA SITA IN STRADA SETTIMO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante al PRG, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante un'area sita in Strada Settimo, compresa tra la Strada Statale n. 11 Padania Superiore, la Strada di Settimo ed il confine con il Comune di San Mauro Torinese.

L'area, secondo il vigente P.R.G.:

- È classificata quale Aree per servizi pubblici S – lettera v Area a parco Urbano e Fluviale P26, normate dall'art. 21 delle N.U.E.A.; in particolare, è una porzione, di dette aree P26, interamente confinata da aree a destinazione industriale insistenti nel territorio delle Città di Torino e di San Mauro Torinese;
- è preordinata all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti, oppure in alternativa, può essere ceduta gratuitamente alla città, previo utilizzo delle capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione;
- ha indice di edificabilità pari a 0,05 mq S.L.P./mq S.T.

Secondo i vigenti P.R.G., le aree contigue:

- a nord e ovest, insistenti sul territorio della Città di Torino, sono classificate quali aree per la viabilità, esistente o prevista dal PRG, e su di esse insistono la Strada di Settimo, a nord, e la Strada Statale N. 11 Padania Superiore, a ovest; oltre dette vie e ad una fascia di territorio destinato a Aree per servizi pubblici S – lettera v Area a parco Urbano e Fluviale P26, si trovano aree classificate quali Area normativa "IN" – Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive;
- a sud e est, insistenti sul territorio della Città di San Mauro Torinese, sono classificate quali Area di completamento industriali CMP1, pressoché totalmente

edificate con impianti industriali direzionali del piano esecutivo denominato Lottizzazione Pescarito.

Secondo la variante parziale al PRG, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., l'area:

- in parte (capace di generare una superficie coperta di 6.000/6.500 mq.):
 - è classificata quale “Zona urbana consolidata per attività produttive”;
 - è classificata quale Area normativa “IN” – Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive;
 - ha destinazione produttiva;
 - è classificata, di categoria B secondo il D.M. 2/4/1968, di recupero ai sensi della L.457/78 e di completamento ai sensi dell’art. 13 III comma, lettera f) L.U.R. ed incluse nelle aree descritte all’art. 26 comma 1 punti b) e c) della L.U.R.;
 - è normata dall’art. 14 delle NUEA che definisce i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità di trasformazione.
- in parte:
 - è classificata quale Aree per servizi pubblici S – lettera v – spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, e lettera p – parcheggi;

inoltre, è ridotta, da 150 a 100 metri, la fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Abbadia di Stura.

In relazione alla necessità di verificare l’assoggettabilità al processo di valutazione ambientale, la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi», all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali ex art.17 c. 7 della LUR che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi, che non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, che non interessano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Si è proceduto, pertanto, alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con nota, prot. 16081 del 27 dicembre 2010, di questo Settore, è stato inviato all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, l'elaborato tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativo al progetto di variante in oggetto al fine di acquisirne il relativo parere.

Il Settore Tutela Ambiente, con nota prot. n. 243 del 13 gennaio 2011, ha espresso il proprio seguente parere:

[...] Il Settore Scrivente ricorda pertanto la necessità di prevedere aree di parcheggio coperte da adibire alla sosta bici nei cortili e nei parcheggi sia pubblici sia privati in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento come previsto all'art. 7 della L.R. 33/1990 e all'art. 48, comma 2 del Regolamento Edilizio.

Si richiede inoltre di garantire una rete di collegamenti con i percorsi ciclabili previsti dal PUMS 2010 in via di approvazione.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 81604/LB6 del 27 gennaio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 979 del 28/01/2011), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

[...] Si reputa tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi (anche autorizzative) vengano effettuati i seguenti approfondimenti:

- definire un dettagliato studio sulla viabilità interferita sia per la fase di cantiere che di esercizio, grazie al quale sia possibile minimizzare gli effetti negativi legati agli incrementi di traffico nelle zone limitrofe all'area in esame, in particolare su Strada Settimo; al fine di garantire la funzionalità del traffico in un contesto già attualmente critico;*
- l'area attualmente risulta libera e destinata a "Parco urbano intercomunale P26" si chiede un bilancio ambientale di tale consumo di suolo agricolo con specifici interventi di mitigazione/compensazione ambientali che dovranno trovare riscontro nelle NdA della variante in esame;*
- gli interventi progettuali per le nuove strutture produttive dovranno essere studiati in coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale per la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) ad esempio: l'utilizzo di tecnologie avanzate di bio-edilizia, materiali ecocompatibili, pannelli fotovoltaici, impianti di solare termico, sistemi di raccolta e fitodepurazione delle acque ecc.*

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 8504 del gennaio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 1469 dell'8/02/2011), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione

della procedura di VAS manifestando le seguenti osservazioni:

[...] si ritiene però opportuno venga richiesta l'individuazione di misure di compensazione in relazione al consumo di suolo e sia minimizzata la quantità di suolo impermeabilizzato.

Nel progetto definitivo dovranno essere altresì individuate modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali diversificate rispetto alle acque meteoriche provenienti dalle coperture.

Relativamente alle osservazioni formulate da ARPA e Provincia di Torino riferite al tema consumo di suolo, considerato che l'area oggetto della variante:

- è inglobata in un tessuto urbanizzato con presenza di rilevanti insediamenti industriali e infrastrutture (la Strada Statale n. 11 Padania Superiore, la Strada di Settimo) e, pertanto, è da ritenersi compromessa, ancorchè non urbanizzata;
- viene classificata quale "Zona urbana consolidata per attività produttive", Area normativa "IN" – Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive;
- le Aree normative "IN", sono normate in modo univoco per tutto il territorio cittadino, e pertanto risulta impossibile recepire le indicazioni circa le compensazioni nell'ambito delle N.T.A., poiché ciò avrebbe ricadute su tutte le aree "IN";

non appare possibile inserire nelle N.T.A. le indicazioni suggerite che, peraltro, possono essere tralasciate, considerato altresì che le trasformazioni avvenute nella città, in particolare quelle delle aree industriali dismesse hanno visto ampi territori occupati da industrie trasformarsi in aree a verde, consentono di affermare che le mitigazioni del consumo di suolo, nella città di Torino, sono una prassi adottata ormai da tempo, senza esplicita indicazione normativa.

Relativamente alle osservazioni formulate dal Settore Tutela Ambiente, riferite alla necessità di garantire una rete di collegamenti con i percorsi ciclabili previsti dal PUMS 2010 in via di approvazione:

- ravvisato che il PUMS prevede una pista ciclabile "in progetto", ma non in adiacenza all'area oggetto della variante, bensì oltre il tracciato della Strada Statale n. 11 Padania Superiore;
- considerato che la variante non può estendere i propri effetti al di fuori dell'area in oggetto;

si ritiene di ritenere di tener conto del contributo segnalando la necessità di non compromettere un possibile collegamento tra l'area in oggetto e la pista ciclabile "in progetto" prevista dal PUMS 2010.

Dato atto che dalla data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è scaduto il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i., per l'invio del parere da

parte dei soggetti competenti in materia ambientale, in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LUR);
- visti i pareri dell'Organo Tecnico comunale VIA e degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con prescrizioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di escludere, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale concernente area sita in Strada Settimo dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - devono essere adottati i criteri progettuali, mitigativi e compensativi illustrati nella documentazione presentata.
2. di richiamare l'attenzione affinché le successive fasi progettuali:
 - siano condotte in coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale per la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e prevedano l'utilizzo di:

- tecnologie avanzate di bio-edilizia;
- materiali ecocompatibili;
- pannelli fotovoltaici e impianti di solare termico;
- sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche diversificati per quelle di dilavamento dei piazzali diversificate e quelle provenienti dalle coperture;
- prevedano una limitata l'entità della superficie impermeabilizzata, anche adottando sistemi di pavimentazione che favoriscano il drenaggio della pioggia;
- prevedano che non sia compromesso il collegamento tra l'area oggetto della variante, e più in generale il distretto industriale di Pescarito, con la pista ciclabile in progetto prevista dal PUMS 2010;
- prevedano uno studio sulla viabilità interferita, sia per la fase di cantiere che di esercizio, grazie al quale sia possibile minimizzare gli effetti negativi legati agli incrementi di traffico nelle zone limitrofe all'area in esame, in particolare su Strada Settimo.

Tale attenzione dovrà essere evidenziata nell'ambito del progetto e della documentazione presentata al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo all'edificazione.

3. di ribadire i seguenti obblighi previsti:
 - in tema **Terre e rocce da scavo**, dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - in tema **Energia**, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192/2005 corretto e modificato dal D.Lgs. 311/2006, dalla L.R. n. 13/2007 e dall'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Torino;
 - in tema **Infrastrutture tecnologiche**, dal comma 2 dell'art. Art. 12 del D.P.R. 380/2001;
 - in tema **parcheggi per i cicli**, dall'art. 7 della L.R. 33/1990 e all'art. 48, comma 2 del Regolamento Edilizio, che impone l'obbligo di prevedere aree da adibire alla sosta bici nei cortili e nei parcheggi in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento, suggerendo che questi siano previsti al coperto e dotati di dispositivi di sorveglianza/custodia.
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e all'indirizzo web http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/proc_ammin_urbanistiche.shtml;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza

2011 40506/126

7

dell'atto.

Torino, 9 febbraio 2011

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti